

## **REGIONE TOSCANA**

### **LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 65**

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale

della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013)

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ha approvato

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

#### **Art. 1**

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente:

«6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attivita' venatoria in un determinato sito, in conformita' al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")»).

2. Il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente:

«6-bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui e'

stato autorizzato l'appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l'attività edilizia, e' consentita a condizione che i manufatti stessi:

a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;

d) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo».

3. Dopo il comma 6-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente:

«6-ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6-bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.».

4 Dopo il comma 6-ter dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente:

«6-quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6-bis, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all'art. 80 della legge regionale n. 1/2005, sono sottoposti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.».

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell'art. 34, commi 6 e 6-bis, della legge regionale n. 3/1994 precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6-bis, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014.

2. Il regolamento di attuazione della legge regionale n. 3/1994, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R/2011, e' adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2013

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2013

(Omissis).